



il Mensile

Diario Giuridico



SUPPLEMENTO

Direzione e redazione: via Giovanni Gentile, 22 - 00136 Roma - tel. 06 39735052 - fax 06 39735101 - e-mail: info@ilmensile.it - internet: www.ilmensile.it

Copia Omaggio

ANNO I, N. 2, DICEMBRE 2011

SALUS REI PUBLICAE SUPREMA LEX



SALVA ITALIA E DECRETO LEGGE

Lillo S. Brucoleri

La situazione economica dell'Italia descritta dal presidente del consiglio si è posta in termini di tale drammaticità da richiedere misure immediate per scongiurare il rischio persino di non poter pagare pensioni e stipendi. Prima ancora di questa rivelazione la spinta delle autorità europee e soprattutto dei mercati aveva indotto il capo dello stato a prendere l'iniziativa e a favorire la sostituzione del governo Berlusconi con quello presieduto da Mario Monti. I passaggi istituzionali sono avvenuti con inedita velocità e tutti concentrati nei fine settimana, secondo uno schema di intervento ritmato sui tempi di chiusura e riapertura delle attività finanziarie, tra il venerdì e la domenica. Così è avvenuto per le dimissioni di Silvio Berlusconi e il giuramento di Mario Monti con quasi tutti i ministri; così si è fatto con il provvedimento salva Italia, anche se con qualche diversa sfumatura. Nell'uno e nell'altro caso bisognava lanciare segnali forti che evitassero il disastro imminente: però, mentre con il giuramento il governo è entrato nell'immediato esercizio delle sue funzioni, per le misure anticrisi si è fatto ricorso allo strumento del decreto legge la cui entrata in vigore non è istantanea. In queste condizioni, previa l'ammissione delle circostanze del tutto gravi e speciali in cui siamo precipitati, può tuttavia risultare utile qualche precisazione.

L'istituto del decreto legge è tra i più abusati e discussi della nostra storia. Si parte da lontano: dalla legge n. 100 del 1926 con la quale il regime formalizzò l'esautoramento del ruolo parlamentare valorizzando lo strumento del decreto e trasferendo all'esecutivo la effettiva potestà decisionale. Il clima, del resto, era quello del superamento, teorizzato da illustri studiosi, del rapporto

definito trilatero tra il popolo, le camere e il governo, eliminando il concetto di rappresentanza e imponendo quello di identificazione concettuale tra governanti e governati proprio dello stato totalitario. Alla costituente, dovendosi stabilire la nuova legalità repubblicana su basi democratiche, si guardava con particolare diffidenza ad ogni aspetto che potesse riprodurre le condizioni liberticide che avevano caratterizzato l'ultima fase della esperienza statutaria. Il rapporto tra parlamento e governo destava le maggiori preoccupazioni; in questo spirito, nel prevedere la figura del senatore a vita, si volle determinare il numero chiuso di cinque per quelli di nomina presidenziale, nel ricordo delle infornate senatoriali cui il governo ricorreva quando voleva assicurarsi la maggioranza. Erano stati i tempi in cui Giolitti si reggeva su un solo voto lasciando passare alla storia l'affermazione che quell'unico suffragio che gli consentiva di sopravvivere per lui era «parecchio». Ma quello che più scottava per i padri fondatori dell'ordinamento repubblicano era l'esercizio del potere legislativo, che non doveva in alcun modo essere sottratto alle camere in quanto uniche depositarie per rappresentanza del potere sovrano appartenente al popolo. Ed è qui la chiave di lettura dell'articolo 77 della costituzione, laddove definisce il decreto legge come un provvedimento provvisorio adottato dal governo sotto la sua responsabilità in casi straordinari di necessità e di urgenza; esso decade sin dall'inizio se non è convertito in legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione, salva la facoltà per il parlamento di regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

SEGUE A PAGINA 2

Scatta a marzo l'obbligatorietà della mediazione

Le questioni condominiali e il ruolo degli amministratori

Alfonso Visconti



Riusciranno i condomini a superare le innumerevoli liti con il ricorso alla conciliazione presso un organismo di mediazione autorizzato dal ministero della giustizia? L'entrata in vigore dell'obbligo per la mediazione, già esistente per altre materie, è prevista a marzo 2012 per le problematiche riguardanti le controversie condominiali e quelle in materia di Rca. L'obiettivo è quello di alleggerire gli uffici giudiziari di una parte delle innumerevoli liti tra condomini che secondo la stima di Censis-Anaci ammonterebbero a 180.000 cause annue. È opportuno in questo lasso di tempo, prima della entrata in vigore della norma, fornire il più possibile informazione, sia ai condomini, sia agli amministratori di condominio, sul fatto che le

note problematiche in materia di occupazione degli spazi comuni, divisione delle spese, rumori, morosità, delibere assembleari potranno essere risolte fuori dei tribunali e del giudice di pace con una riduzione di costi e tempi, sempre se le parti si presenteranno presso il mediatore con l'intenzione di trovare una soluzione conciliativa tale da far cessare in poche sedute la litigiosità verificatasi. C'è spesso il cosiddetto condomino volontario nelle morosità che contesta per la propria utilità la gestione delle spese approvate in assemblea oppure non paga le quote ordinarie dovute perché strumentalizza danni da infiltrazioni di acqua comunicando che non provvederà ai pagamenti delle quote fino a quando non verrà risolto il problema.

L'amministratore si trova a dover gestire una conflittualità presa da una posizione errata in quanto la mancata riscossione delle quote ordinarie comporta una difficoltà gestionale della cassa, che - sommando i ritardi nei pagamenti di altri condomini - costringe a fare i classici salti mortali per il pagamento delle forniture fisse ovvero acqua, luce, portiere, Inps eccetera. Ciò che serve è da parte dei condomini un cambiamento culturale e una conoscenza delle regole correlate a un buonsenso del vivere civile che tante volte non si ravvisa, anche perché entrano spesso in gioco antipatie personali, invidie e quant'altro, rafforzate dalla lungaggine di un eventuale contenzioso che porta a sospendere decisioni utili per la convivenza. Prima di intraprende-

re una lite su una delle questioni sopra indicate, bisogna che il condomino si faccia indicare da un legale i costi - oggi notevolmente aumentati con gli ultimi provvedimenti legislativi, dal contributo unificato raddoppiato fino all'eventuale ricorso in cassazione - e confrontarli con quelle somme che si pensa di recuperare. Nei casi di vertenze condominiali o tra privati il tentativo di trovare una soluzione amichevole non è mai tempo perso. L'amministratore che ne ha capacità è la persona che potrebbe tentare in mediazione una soluzione, su incarico assembleare, in modo da riportare gradualmente serenità e vivere civile nel condominio.

SEGUE A PAGINA 2

PUBBLICATE DAL
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA

LE STATISTICHE
DELLA
MEDIAZIONE

Proiezione nazionale
dal 21 marzo al 30
settembre 2011

Laura Ferrari
a pagina 3

Una nuova figura professionale che assomiglia all'artista IL MEDIATORE TRA PROGETTO E CREATIVITA'

Da sempre la mediazione ha avuto una importanza determinante in tutte le situazioni dove le posizioni possano condurre a conflitti. Probabilmente fin dalla preistoria, da quando i primi gruppi di uomini si sono organizzati e separati da altri gruppi, si è sentita l'esigenza di proporre tregue ai conflitti. L'attività diplomatica è

stata fondamentale nelle polis greche, nell'antica Roma e nella Cina imperiale. I greci, per esempio, sceglievano i loro ambasciatori tra i più abili oratori ed avvocati del loro tempo.

Massimo Pace
a pagina 3





SUPPLEMENTO

il Mensile
 Periodico nazionale di informazione, attualità e cultura
 Direttore responsabile Eliana Croce


Diretto da Giovanni Viale

Redazione: Lillo S. Bruccoleri (*diritto pubblico*), Luciana Canonaco (*diritto civile*), Vania Cirese (*diritto sanitario*), Dario Costanzo (*diritto industriale*), Michela Deflorian (*diritto di famiglia*), Marco Di Benedetto (*diritto amministrativo*), Laura Ferrari (*diritto della mediazione*), Mario Galdi (*giurisprudenza di legittimità*), Carmine Laurenzano (*diritto dei consumatori*), Cristina Mancini (*diritto penale*), Angelo Mandetta (*diritto pretorile*), Antonio Natale (*diritto societario*), Aurelia Panetta (*diritto bancario*), Umberto Perrella (*diritto tributario*), Simone Pili (*diritto umanitario*), Patrizia Profili (*diritto delle assicurazioni*), Rosalba Turco (*diritto ambientale*) Mauro Vanacore (*diritto commerciale*), Alfonso Visconti (*diritto condominiale*)

Segreteria di redazione: Anna Maria Baffa
Direzione e redazione: Via Giovanni Gentile, 22 - 00136 Roma, Tel. 06 39735052, fax 06 39735101

Amministrazione: Editoriale Roma srl, 00198 Roma Via G.B. Martini, 2 Tel. 06 8412698, fax 06 84242662

Gestione periodici: Via Giovanni Gentile 22, 00136 Roma Tel. 06 98874019 - 338 4733564

Internet: www.ilmensile.it

E-mail: info@ilmensile.it - marketing@ilmensile.it

Stampa: Romaprint srl, via Scorticabove, 136, 00156 Roma Tel. 06 41217552, fax 06 41224001

Pubblicità: Editoriale Roma Srl, 00198 Roma, Via G.B. Martini, 2. Tel. 06 8412698, fax 06 84242662

La collaborazione, di norma, non è retribuita. Il materiale inviato, a prescindere dalla pubblicazione, non si restituisce.

 Spedizione in abbonamento postale 45 per cento - Articolo 2, comma 20/b, legge n. 662 del 1996
 Registrazione al tribunale di Roma n. 473 dell'11/11/03
 Registrazione al R.O.C. n. 16863

A.D.R. PROGEST ITALIA S.r.l.
 Sede di Roma
Indirizzo: Piazza Lorenzo Lotto, 11**Città:** Roma**Provincia:** Roma**C.A.P.:** 00147**Responsabile Sede:** Avv. Giovanni Viale

Tel. +39 06 5133271

fax +39 06 51884269

e-mail: roma2@adrprogestitalia.com

Risoluzione alternativa delle controversie in tutti i settori previsti. Giustizia rapida ed economica ad opera di professionisti della mediazione

SALVA ITALIA E DECRETO LEGGE

La legislazione di urgenza e il ruolo del parlamento

(Segue dalla prima pagina)

Occorre tralasciare per brevità una serie di approfondimenti che pure meriterebbero autonome trattazioni, come quelli relativi alla cosiddetta reiterazione dei decreti, impostasi come prassi anticostituzionale per lunghi anni ma poi attenuata grazie alla legge n. 400 del 1988 e alla sentenza costituzionale n. 360 del 1996. Basti notare che il decreto legge viene prima approvato dal consiglio dei ministri, poi emanato dal presidente della repubblica nell'esplicito riconoscimento delle condizioni di necessità e urgenza e subito dopo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* con la conseguente decorrenza da quel momento dei fatidici sessanta giorni. In questo arco temporale le camere potranno convertire in legge il decreto e in quella sede modificarne il contenuto, purché alla fine si pervenga alla approvazione di un testo uniforme da parte dei due rami del parlamento. A quel punto il testo definitivo dell'ultima approvazione viene trasmesso al capo dello stato, che potrà promulgarlo come legge oppure rimandarlo indietro per un nuovo esame. Questo percorso a ritroso non è previsto per il decreto legge, che può essere o non essere emanato dopo la verifica dei requisiti di necessità e di urgenza; eventuali modifiche dovranno essere approvate dallo stesso consiglio dei ministri e poi trasmesse al Quirinale sempre sotto forma di decreto legge se si ritenesse di insistere per questa via anziché ripiegare sullo strumento del disegno di legge da sottoporre all'iter

normale di esame e approvazione nella sede parlamentare.

Il decreto salva Italia è stato approvato dal consiglio dei ministri domenica 4 dicembre e accompagnato da un comunicato ufficiale che ne riassumeva i contenuti; la firma del testo e la conseguente emanazione e pubblicazione è avvenuta martedì 6 dicembre. Nel frattempo potevano certo circolare documenti più o meno attendibili, ma nessuno dotato del carattere formale della ufficialità, a parte il comunicato che ha un valore essenzialmente informativo. Non che questo ne sminuisca l'importanza: si pensi che l'inno di Mameli, prima di essere dichiarato con legge inno nazionale, era stato eseguito per decenni sulla base di un semplice comunicato della presidenza del consiglio che, nella imminenza della festa nazionale del 4 novembre, prescriveva che non si dovesse eseguire la marcia reale essendo la monarchia decaduta e che la si sostituisse provvisoriamente con le note del Mameli. È solo una curiosità, e come tale la segnaliamo, la coincidenza del richiamo alla provvisorietà in quella occasione e molto più solennemente in quella relativa alla definizione dei decreti legge.

L'attenzione si sposta quindi sul parlamento, la cui centralità viene accentuata in presenza di un esecutivo di estrazione tecnica e sostenuto da una maggioranza ampia ma variegata e inquieta. Era già accaduto altre volte, ma forse in misura maggiore avviene in questa occasione, che quasi contemporaneamente alla adozione di

un decreto legge se ne ponesse in dubbio il contenuto preannunciando le modifiche da introdurre in sede di conversione. Questo è normale perché, a differenza dei trattati internazionali che possono essere ratificati o respinti ma non modificati, la conversione di un decreto viene attuata sulla base di un apposito disegno di legge, che come tutti gli altri può subire aggiunte, tagli o cambiamenti e ciò attraverso la presentazione di emendamenti alla formulazione originaria. Ed è appunto di questo che si è parlato, sia pure alludendo a un testo piuttosto corposo che viene infatti definito maxiemendamento; ma le proposte possono essere numerose e il risultato che ne scaturisce è frutto della attività legislativa esercitata nella sede propria, che è quella della camera dei deputati e del senato della repubblica.

Le notizie sui cambiamenti

della manovra si sono rincorse con frequenza quotidiana, generando l'errata sensazione che la normativa si modificasse sotto gli occhi di tutti; in realtà si stava solo riferendo delle posizioni delle forze politiche quali andavano maturando nel corso di un dibattito serrato ma giuridicamente irrilevante. Infatti l'unico riferimento valido rimane quello al decreto legge così come entrato in vigore a seguito della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Una volta approvata, la legge di conversione con modificazioni del decreto segue il percorso innanzi descritto; se il presidente della repubblica ritiene di promulgarla, solo allora può entrare in vigore nei termini stabiliti: quindici giorni dopo la pubblicazione ovvero in un termine diverso, che può anche essere immediato se così viene esplicitamente stabilito.

Lillo S. Bruccoleri



Una seduta della assemblea costituente (1946-1947)

LE QUESTIONI CONDOMINIALI

(Segue dalla prima pagina)

UN CASO PRATICO

A seguito di una richiesta di intervento urgente per infiltrazione di acqua proveniente dal cortile del condominio il danneggiato ne chiede l'im-

mediato ripristino e rimborso danni. L'amministratore si è immediatamente attivato intervenendo con una ditta specializzata che ha verificato che il danno proveniva dall'impianto fognario esistente. Durante l'intervento è stato accertato che un tratto

di tubazione della fogna risulta completamente rotto e pertanto sostituito così come il pozzetto di raccolta centrale. È stato altresì accertato che anche una parte dello sbocco della fogna appartiene al condominio confinante. Conseguentemente ha richiesto all'amministratore del condominio confinante. Conseguentemente ha richiesto all'amministratore del condominio vicino di verificare quanto denunciato e di provvedere al pagamento dei danni delle riparazioni e dei

danni richiesto dal proprietario. Informati che anche questo condominio poteva essere interessato al ripristino di tale inconveniente, alcuni condomini si sono risentiti e si sono rifiutati di intervenire per la riparazione e il conseguente rimborso danni. Cosa fare? Causa al condominio confinante? I due amministratori hanno usato il buonsenso verificando la provenienza del danno, individuando gli appartamenti che utilizzavano la colonna di scarico e stabilendo i relativi addebiti per la riparazione. Conseguentemente le spese sarebbero andate pro quota a carico dei singoli proprietari dei due condomini che utilizzavano tale impianto. Così l'amministratore, in assemblea, dopo il primo rifiuto a cui si è sopra accennato, ha fornito precise informazioni ai condomini, che lo hanno incaricato di trovare con l'altro amministratore una esatta ripartizione millesimale delle spese di riparazione.

Questo è un esempio embrionale di come due amministratori sono riusciti a far ragionare i rispettivi condomini di diversi portandoli a un accordo, che può essere ratificato o in mediazione oppure in assemblea attraverso una delibera definitiva.

Alfonso Visconti

I D
 Centro Servizi
Ius et Domus
 Servizi Legali e Professionali

Via Pietro Borsieri, 39 - 00195 Roma
 Tel. 06 96521434 - Fax 06 99701583
 www.iusetdomus.it
 e-mail: iusetdomus@hotmail.it



IL MEDIATORE TRA PROGETTO E CREATIVITA'

(Segue dalla prima pagina)

Ci riferiamo all'attività diplomatica in senso storico perché alcuni principi di gestione dei conflitti sono arrivati fino a noi e ad oggi risultano ancora applicabili. La mediazione ha consentito di risolvere questioni che sarebbero divenute conflitti con conseguenze spesso molto pesanti e le strategie della diplomazia sono state sempre più affinate. Nella nostra epoca il tema della mediazione assume una importanza determinante. Infatti nella nostra società i contrasti da risolvere, oltre che tra stati e gruppi etnici diversi, si sono estesi alle diverse parti sociali e ai privati. I conflitti da considerare sono tanti e dei più diversi generi e sono in continua evoluzione. La nostra sembra proprio la società dove maggiore è la domanda di mediazione. Se per i contrasti sociali la politica, i sindacati ed altri operatori tentano oggi di raggiungere l'accordo tra le diverse parti e se storicamente le grandi mediazioni sono state portate avanti da uomini politici, ambasciatori, organizzazioni soprannazionali, nella odierna società individualistica assume sempre maggiore importanza la mediazione come strumento di risoluzione delle controversie tra privati. Non che la mediazione sia un istituto nuovo del nostro ordinamento, ma è opportuno analizzare alcuni tratti che emergono come determinanti e diversificati nella nuova mediazione civile e commerciale introdotta con il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010. Nell'ambito della riforma del processo civile è possibile evidenziare alcuni aspetti che differenziano la mediazione in esame dalle altre forme di mediazione già sperimentate. La prospettiva della mediazione è la mutua vittoria delle parti coinvolte. Come si può comprendere, tale logica è importante soprattutto nella cultura occidentale, fortemente improntata all'individualismo che induce alla ricerca della vittoria di una parte a scapito dell'altra. Il mediatore può apportare un valore aggiunto con la propria preziosa opera per raggiungere questo obiettivo importante. In primo luogo è e deve essere un soggetto professionale qualificato e terzo; deve possedere precise capacità e competenze metodologiche e comportamentali per poter favorire le parti in conflitto, aiutandole a comporre la controversia. Il compito principale del mediatore è quello di favorire le parti nella

ricerca di un accordo amichevole; nel caso in cui queste non riescano a raggiungere tale accordo, può proporre egli stesso una soluzione. Ma per verificare le possibilità di favorire l'accordo tra le parti ovvero le modalità con cui pervenire alla eventuale proposta occorre considerare vari aspetti tra cui assume un rilievo centrale quello relativo alle caratteristiche personali del mediatore. La creatività gioca un ruolo fondamentale nel processo risolutivo di qualunque problema e quindi anche dei conflitti che sono trattati nelle mediazioni. L'attitudine a trovare risposte nuove ai problemi può essere definita come creatività, che consiste appunto nella combinazione di idee e concetti già esistenti e nella ricomposizione degli stessi in funzione di un risultato concreto. Si allude qui alla soluzione creativa di problemi concreti che abbiano una certa utilità per i soggetti coinvolti. La semplice fantasia astratta non può essere ricompresa in questa fattispecie. La creatività è riferita al solo compromesso, ovvero a un qualunque accordo che dia soluzione alla controversia. Infatti l'accordo potrebbe prescindere dalla possibilità di una utile continuazione dei rapporti tra i soggetti coinvolti nella mediazione, che risulta invece essere un obiettivo fondamentale di tale procedimento. Il «problem solving creativo» cerca di trovare soluzioni che possano soddisfare i soggetti coinvolti nella controversia sotto tutti i punti di vista. Questo è l'unico modo per costruire un proficuo rapporto tra gli stessi che possa utilmente proseguire in seguito. Uno stile trasformativo del mediatore concorre a migliorare i rapporti globali tra le parti coinvolte nella mediazione. Per realizzare ciò il mediatore dovrà coinvolgersi creativamente nel processo risolutivo e trasformativo. Solo in questo modo, ossia creativamente, potrà realizzare il massimo vantaggio per i soggetti coinvolti. La risposta fornita in termini di proposta avanzata dal mediatore dovrà comunque essere appropriata alle aspettative delle parti.

In conclusione si può affermare che il compito del mediatore non può essere descritto attraverso un algoritmo ovvero attraverso un procedimento schematico che consenta di ottenere un determinato obiettivo procedendo secondo un ordine prestabilito, un insieme di step o passi

fissi e di comportamenti preprogettati in grado di risolvere qualunque controversia. Il mediatore «tutto razionale» probabilmente potrebbe raggiungere una soluzione rispondente a una logica stringente, ma che non necessariamente coincide con la migliore soluzione per le parti. A contrapporsi all'approccio matematico-informatico di stampo razionale vi è l'approccio creativo basato sul pensiero divergente. La creatività è vista come un modo particolare di pensare, un atteggiamento di trasformazione dei vincoli ed ostacoli in opportunità. Le caratteristiche di questo modo di pensare sono l'originalità, l'immaginazione, l'intuizione e la fluidità. Il pensiero divergente è la capacità di produrre una gamma di possibili soluzioni per un dato problema, in particolare per un problema che non preveda un'unica risposta corretta. In questo diverso atteggiamento mentale del mediatore si può azzardare un paragone con l'artista. Il mediatore infatti deve possedere una dote che è simile a quella dell'artista nell'atto creativo, poiché l'artista ha spesso bisogno di esplorare una serie di possibili modi per realizzare l'opera d'arte. Dipingere un quadro, realizzare una scultura, scrivere un romanzo o una pagina orchestrale richiedono un atteggiamento creativo e libero da condizionamenti che possano agire da freni alla libera scelta decisiva e operativa.

A questo punto occorre sottolineare che il mediatore deve sempre fare riferimento alla utilità per le parti della soluzione creativa che intende proporre, mentre l'artista può anche prescindere nella sua operazione creativa da questo presupposto indispensabile. Nel pensiero convergente tutto è indirizzato verso la soluzione corretta che appare, almeno a prima vista, come unica soluzione possibile. Il pensiero divergente conduce invece a soluzioni nuove e creative che possono prendere in considerazione gli elementi del problema in maniera nuova e imprevedibile. Chiaramente non si può affermare la necessaria prevalenza del pensiero divergente su quello convergente nella soluzione delle mediazioni. Sarà il mediatore a gestire ed equilibrare le due forme di pensiero per raggiungere la soluzione ottimale della controversia.

Massimo Pace

Rilevazione statistica con proiezione nazionale dal 21 marzo al 30 settembre 2011 relativa ai dati delle mediazioni

(Segue dalla prima pagina)

La direzione generale di statistica del ministero di giustizia ha pubblicato la «Rilevazione statistica con proiezione nazionale 21 marzo-30 settembre» relativa ai dati delle mediazioni. La precedente rilevazione era aggiornata al 30 giugno. I dati che emergono, a distanza di sei mesi dall'introduzione della mediazione come condizione di procedibilità per molte delle controversie in materia civile sollecitano alcune considerazioni. Il primo elemento significativo riguarda il numero delle mediazioni scritte, che si aggira su una media di 5.000 mensili, con un trend in costante crescita che ha avuto un picco a giugno (7.333) ed ha risentito di una leggera, prevedibile flessione nel periodo estivo (6.317 a luglio e 2.534 a agosto). Nel complesso le mediazioni hanno registrato un aumento di circa il 20 per cento rispetto alla rilevazione di giugno.

Per quanto riguarda la natura delle controversie, dai dati pubblicati risulta che esse hanno per lo più ad oggetto i diritti reali, la locazione, i contratti assicurativi e bancari e il risarcimento dei danni da responsabilità medica. Pur trattandosi di mediazioni obbligatorie nel 75 per cento dei casi, la mediazione facoltativa registra un trend positivo e incoraggiante considerando che si assesta sul 23 per cento delle istanze presentate. Dai dati ministeriali risulta ancora scarso l'utilizzo della mediazione derivante da clausola contrattuale (1 per cento) e di quella demandata dal giudice (altro 1% per cento): elemento che denota una scarsa diffusione della mediazione proprio tra coloro a cui è affidato il difficile compito di smaltire l'enorme contenzioso pendente. A stemperare l'impatto negativo di questo dato, fa da contrappeso il caso recente della corte d'appello di Roma che, considerando la natura della causa e il comportamento dell'appellante che ne ha fatto esplicita richiesta, ha rinviato le parti a procedere alla mediazione. Il caso in questione, riportato sul portale Foro europeo, riguarda la materia del risarcimento del danno da circolazione stradale che rientra nell'elenco delle materie soggette alla mediazione la cui obbligatorietà è stata rinviata al marzo 2012, insieme con il condominio. L'auspicio è che il ricorso alla mediazione incontri il consenso dei giudici togati per cui situazioni come questa non costituiscano più casi isolati ma rappresentino piuttosto una modalità ordinaria di gestione e smaltimento del contenzioso.

Il secondo dato significativo è legato all'esito del procedimento di mediazione che, nell'ipotesi in cui entrambe le parti compaiano, si conclude positivamente nel 52,8 per cento dei casi. Da segnalare come, dall'analisi delle statistiche di adesione alla mediazione, emerge una percentuale ancora troppo bassa di partecipazione della parte chiamata che si attesta intorno al 30,62 per cento. Su questo dato potrebbe incidere favorevolmente il disposto del decreto legge n. 138 (la cosiddetta manovra di ferragosto), il cui articolo 35 sexies, modificando l'articolo 8 del decreto legislativo n. 28 del 2010, autorizza il giudice a condannare coloro che non partecipano al procedimento di mediazione senza giustificato motivo al versamento, all'entrata del bilancio dello stato, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio: come a dire che disertare la mediazione costa caro. L'assenza della parte alla seduta di mediazione senza giustificato motivo, in generale, costituisce argomento di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, comma secondo, del codice di procedura civile. Questo significa che l'assenza può essere liberamente valutata come elemento sfavorevole per l'assente. Altro dato significativo riguarda l'assistenza dei legali che, pur in mancanza della previsione di obbligatorietà, avviene in oltre l'80 per cento dei casi.

Concludiamo con un dato piuttosto confortante: il valore medio delle liti portate in mediazione è di 93.000 euro. Anche questo, auspichiamo, destinato a crescere.

Laura Ferrari

adrUnion unione europea conciliatori e arbitri

Organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della giustizia al n. 229 del Registro degli organismi di mediazione ed iscritto al n. 157 del Registro degli enti di formazione per mediatori

Via Paolo Mercuri, 8 (adiacenze Piazza Cavour), 00193 Roma
Tel. 06 97606214 fax 06 97606063 e-mail: info@adrunion.it - adrunion@pec.it

Adr Union srl nasce dalla sinergia di professionisti, quali magistrati in quiescenza, avvocati, commercialisti e professori universitari con lo scopo di promuovere la cultura della risoluzione alternativa delle controversie mediante procedure di conciliazione e di arbitrato.

La società, inoltre, svolge la propria attività nell'ambito della formazione avanzata e dell'aggiornamento professionale in campo giuridico, giovandosi della collaborazione di docenti altamente specializzati provenienti dal mondo accademico, giudiziario, forense e della Pubblica Amministrazione.

Amministratore Unico dell'Adr Union è il Dr. Giovanni Francesco Lo Turco, già Presidente della Corte di Appello di Roma e Presidente Onorario Aggiunto della Corte di Cassazione. Adr Union valorizza le differenti esperienze e competenze professionali dei soci al fine di offrire alla propria utenza un servizio altamente specializzato.

Sede ADR Union





Alternative Dispute Resolution

La sede principale è aperta dal lunedì al venerdì con orario dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. L'accesso al software di gestione procedura è disponibile 24/24




Viale Europa, 33
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA
Tel. 081 197750790 - fax 081 19750791
e-mail: italia@adrprogestitalia.com
pec: italia@pec.adrprogestitalia.com

www.adrprogestitalia.com



La conciliazione

La conciliazione è un metodo di risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali grazie al quale le parti in conflitto si confrontano cercando di raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe, grazie all'ausilio del conciliatore, soggetto terzo imparziale e neutrale, che ...



Successioni ereditarie

Il D. Lgs. 4 marzo 2010, n°28- approvato dal C.d.M. il 19.02.2010- entrato in vigore il 20.03.2011 introduce una strada completamente nuova rispetto alle tradizionali procedure di contenzioso: è la conciliazione, metodo di risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali, ...



Risarcimento

L'art 5 del D.lgs. 28/10, al comma 1 prevede che:"1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno ...



Patti di famiglia

L'articolo 5 del D. Lgs. 28/2010 (quello che elenca le materie per cui è **obbligatoria la mediazione**), ha introdotto l'**obbligatorietà del procedimento di mediazione**, in sostituzione del procedimento di conciliazione previsto dall'abrogato art. 38 del D. Lgs. n. 5/2003 (disciplinante ...